

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
c.a. *Direttore Infrastrutture Energia e Unbundling*

15 Ottobre 2020
Prot. n° 83

Oggetto: DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 312/2020/R/gas. Osservazioni sugli orientamenti finali delineati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Premessa

Si formulano di seguito alcune osservazioni sugli orientamenti delineati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA), contenuti nel documento per la consultazione 312/2020/R/gas (di seguito DCO), circa i criteri di incentivazione delle aggregazioni tra imprese di distribuzione del gas naturale.

La scrivente società, interessata a partecipare alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, condivide le criticità riscontrate nel contesto di riferimento riferite all'impossibilità, allo stato attuale, per gli operatori di locali, di poter partecipare concretamente alle gare d'Atem e, quindi, di poter competere con i big della distribuzione del gas.

Si approvano, dunque, gli obiettivi generali prefissati, atti ad aumentare la concorrenza potenziale ai fini di una più ampia partecipazione alle gare d'ambito, in prospettiva di un rafforzamento dell'assetto industriale del settore. Più in concreto, si ritiene meritevole la decisione di incentivare la crescita dimensionale dei gestori uscenti allo scopo di consentire loro di acquisire maggiori quote di mercato all'interno degli Atem di interesse.

Di contro, si ritiene che le modalità operative proposte con il presente DCO non appaiono tali da incentivare processi di aggregazione. Infatti, a nostro parere, l'incentivazione dovrebbe avere come cardine l'obiettivo di:

- i) neutralizzare le penalizzazioni che la vigente regolazione pone in capo ai gestori uscenti (nei casi più diffusi di Rab inferiore al Vir) qualora fossero interessati a partecipare alle gare (vedi l'articolo 23 dell'Allegato A della delibera 570/2019);
- ii) incrementare le Rab cosiddette "deprese" e "d'ufficio" a livelli medi di mercato.

S2 osservazioni in merito ai profili concorrenziali

Con riferimento all'elencazione del Punto 6.11 si riportano le osservazioni che seguono.

a) sono valutate comunque negativamente le operazioni che portano all'eliminazione di un potenziale concorrente

Tale conclusione non si ritiene condivisibile poiché, al contrario, si ritiene che favorire l'aggregazione dei gestori di piccole dimensioni possa favorire la concorrenza.

b) le aggregazioni che non riguardano i 5 maggiori gruppi di distributori nazionali possono, potenzialmente, avere un effetto positivo per le gare; pertanto, stante la rilevanza della quota di mercato detenuta all'interno dei singoli Atem, è parimenti importante considerare la dimensione nazionale delle imprese

Si condivide.

I maggiori 5 o, verosimilmente, 9 gruppi di distributori nazionali hanno capacità *tecniche, organizzative, economiche, patrimoniali e finanziarie* tali da renderli concorrenziali indipendentemente dalla loro pregressa presenza nell'Atem.

Questo anche per il fatto che, dei 177 Atem, i grandi operatori detengono rilevanti quote di mercato in molti Atem che consente loro di concorrere alla gara dei medesimi pressoché senza avere concorrenti e potendo quindi calibrare al minimo indispensabile l'offerta economica (offerte a base d'asta), come le gare svolte fino ad oggi dimostrano. Infatti, oltre alla palese difficoltà per gli altri operatori di eguagliare le loro capacità tecniche, organizzative e finanziarie, hanno spesso dalla loro anche il vantaggio economico e patrimoniale che si traduce in una Rab superiore ai livelli medi di mercato. Tale condizione permette loro di partire in vantaggio in sede di gara anche grazie ai ricavi tariffari più elevati rispetto ai concorrenti.

c) nel valutare gli aspetti delle operazioni di concentrazione, è importante valutare anche gli impatti su più Atem contigui, in quanto si vengono a creare sinergie, vantaggi informativi ed efficienze

Tale conclusione non si ritiene condivisibile, infatti, è indubbio che la presenza in Atem contigui consenta di generare sinergie ed efficienze, tuttavia altrettanto vero è che i grandi gruppi di distributori nazionali hanno già massimizzato tali vantaggi grazie alla diffusa presenza territoriale. Quindi, per favorire il processo di aggregazione, non dovrebbero essere posti vincoli alle aree coinvolte né tanto meno risulta utile introdurre soglie alle quote di mercato detenute dal nuovo operatore.

Né si condivide il presunto vantaggio informativo di ipotetiche aggregazioni di imprese, poiché secondo la normativa in vigore e le indicazioni fornite dal Ministero, i gestori sono obbligati a fornire tutte le informazioni necessarie secondo determinati canoni da rispettare, pena procedimenti sanzionatori. La gara viene indetta previa trasmissione di tutte le indicazioni necessarie alla formulazione delle offerte, quindi a parità di informazioni note a tutti i partecipanti.

d) le imprese piccole fronteggiano maggiori barriere finanziarie all'ingresso in Atem in cui non detengono una presenza rilevante

Si condivide.

Il meccanismo di finanziamento delle imprese locali, dipendendo dal sistema bancario, per lo più nazionale, deve dimostrare che il piano economico-finanziario della gara di interesse sia sostenibile per estinguere il debito. Questo, a prima lettura, potrebbe sembrare banale e, comunque, riguardare in ugual misura tutti gli operatori.

In realtà così non è. A parità di necessità finanziarie, e quindi a parità di investimenti proposti in gara, l'operatore con elevato valore di Rab al momento iniziale (indipendentemente che

questa sia dovuta all'acquisto delle infrastrutture di terzi o sia quella che gli deriva in quanto gestore uscente) sarà avvantaggiato per tutto il periodo di affidamento (12 anni) perché potrà contare su ricavi tariffari sempre superiori agli altri concorrenti.

In tal senso, dunque, si condivide l'affermazione poiché, premesso che la maggior parte dei piccoli e medi operatori hanno Rab inferiori a quelle dei grandi gruppi e che difficilmente parteciperanno a competizioni che non li veda anche gestori uscenti, per loro sarà più oneroso fronteggiare il vantaggio tariffario dei grandi operatori essendo, fra l'altro, penalizzati dal meccanismo della "regolazione asimmetrica".

e) aggregazioni di imprese che portano ad un'entità con quota di mercato superiore al 70% in un Atem non configurano necessariamente un abuso di posizione dominante, laddove vengano messe in atto opportune misure correttive

Come già affermato, non si ritiene che la posizione dominante sia dipendente dalla quota di mercato detenuta da un nuovo operatore all'interno dell'Atem di riferimento.

Il primo motivo è che, dovendo competere con 5 / 9 operatori che già hanno presenze superiori al 70%, e talvolta totalitarie, negli Atem, sarebbe contraddittorio introdurre limitazioni in tal senso alle operazioni di aggregazioni che hanno lo scopo di incrementare la concorrenza.

Il secondo motivo riporta sempre al vantaggio economico (Rab) sopra illustrato.

In altri settori, tutti i concorrenti ad una gara hanno pari condizioni di partenza.

Nel settore del gas così non è.

L'azione correttiva che darebbe pari condizioni di partenza sarebbe l'introduzione di un meccanismo che dia discontinuità ai ricavi tariffari, in altre parole la Rab ante gara dovrebbe non influenzare i ricavi anche post gara per non condizionare le offerte. Una possibile soluzione, introducendo i necessari correttivi per evitare la crescita della tariffa a svantaggio del consumatore finale, potrebbe essere l'allineamento, iniziale, delle Rab al Vir.

f) la possibilità di RTI porterebbe a un potenziale miglioramento dell'efficienza e della concorrenza all'interno della gara, sebbene non diminuisca il numero dei distributori, perlomeno nel breve periodo.

Si condivide che sarebbe corretto prevedere forme di incentivazioni anche ai gestori che dovessero decidere di partecipare alla gara in Raggruppamento Temporaneo di Impresa.

S3 - Come si valuta l'ipotesi di escludere le aggregazioni che non consentono di superare la soglia di 50.000 pdr serviti?

S4 - Come si valuta l'ipotesi, prospettata dal documento, di estendere l'ambito di applicazione anche alle aggregazioni che non coinvolgono imprese di piccole dimensioni, ma riguardino imprese di medie? In alternativa all'ipotesi di estendere a tutte le imprese medie l'applicazione dell'incentivo si ritiene opportuno limitare gli incentivi alle aggregazioni di imprese medie che servano non più di 100.000 pdr?

S5 – Considerazioni in merito ai casi di non applicabilità dell'incentivo?

A nostro avviso, soglie, limitazioni e vincoli volti a limitare gli incentivi riconosciuti alle aggregazioni, andrebbero a ridurre la capacità concorrenziale dei nuovi soggetti.

S6 – Osservazioni in merito ai criteri di quantificazione dell’incentivo per le imprese di piccola dimensione

S7 - Osservazioni in merito ai criteri di quantificazione dell’incentivo per le imprese di medie dimensioni

Da un’attenta lettura della proposta contenuta nel DCO e dai risultati ottenuti dalle opportune simulazioni di computo, si può affermare che gli incentivi prospettati portano ad un beneficio economico tale da non apparire determinanti ad incidere su operazioni di aggregazioni societarie. Per questo motivo, rispettosamente, non riteniamo di addentrarci in proposte di modifiche all’ipotesi di soluzione prospettata.

Il meccanismo incentivante dovrebbe sostenersi sui criteri di seguito riportati.

Nuovo Soggetto formatosi dopo il processo di aggregazione:

- ANTE GARA – per il soggetto giuridico che, a valle dell’operazione di aggregazione, presenta località con “immobilizzazioni nette di località” rientranti nel limite delle cosiddette Rab depresse o d’ufficio, rivalutazione di queste in funzione del valore lordo parametrico previsto dalla vigente regolazione tariffaria.
- POST GARA – per il soggetto giuridico che si è costituito a valle dell’operazione di aggregazione prima dell’indizione della gara d’Atem, per le località detenute appartenenti all’Atem in gara, saranno riconosciute loro le “immobilizzazioni nette di località” pari al valore di rimborso di cui all’art. 5 del decreto 226/2011 (VR).

Raggruppamento Temporaneo di Impresa formatosi per partecipare alla gara d’Atem:

- POST GARA – per il R.T.I. che si forma, anche fra gestori uscenti, allo scopo di partecipare alla gara dell’Atem, per le località appartenenti all’Atem medesimo, saranno riconosciute le “immobilizzazioni nette di località” pari al valore di rimborso di cui all’art. 5 del decreto 226/2011 (VR).

Tale criterio applicativo consentirebbe di colmare, almeno in parte, in fase di gara, le barriere economico-finanziarie esistenti tra gli operatori di grandi dimensioni e gli operatori locali.

In conclusione, è nostro avviso che la finalità di consentire la costituzione di un soggetto “locale” in grado di competere con i player nazionali, contrasta con l’attuale impostazione regolatoria che penalizza i “gestori uscenti”. La regolazione asimmetrica, infatti, renderebbe ancora più penalizzante la competitività del nuovo soggetto che andrebbe verosimilmente ad acquisire, nell’Atem in gara, località con Rab inferiore al VR.